

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

La parte ricorrente afferma di essere titolare di un BFP del valore nominale di lire 100.000, sottoscritto in data 28/5/1987 e appartenente alla serie "Q/P" e di aver posto lo stesso all'incasso in data 11/1/2019.

L'intermediario ha liquidato il buono corrispondendogli la somma di € 658,78.

Sostiene l'attore che tale somma non risulta corretta, poiché gli spetta un ulteriore importo dovuto all'applicazione dal 21° al 30° anno del rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("Lire 25.815 per ogni successivo bimestre..."); nell'emettere il titolo in questione, infatti, è stato usato un modulo della serie "P", sul cui retro era pertanto stampata una tabella con i rendimenti riferiti alla citata serie ma in conformità al DM 13/6/1986 sullo stesso sono stati apposti, a cura dell'ufficio postale, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi ma privo dell'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno, laddove la tabella ministeriale precisava il tasso di interessi anche per quest'ultimo periodo.

Pertanto devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul buono ed in particolare deve essere riconosciuto dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione. Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese della parte ricorrente eccependo che:



il buono oggetto di ricorso risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q" essendo stato utilizzato per la sua emissione un modulo cartaceo della precedente serie P, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che invero stabiliva che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Sul citato buono sono stati applicati i timbri in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal citato DM, modificando così in toto i precedenti tassi indicati sullo stesso e alla scadenza il sottoscrittore ha incassato quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del menzionato D.M. nonché indicato nelle tabelle allegate allo stesso. In particolare, il timbro apposto in conformità all'art. 5 del DM deve contenere l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno poiché il sistema di calcolo di questi ultimi 10 anni è rimasto invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il titolo in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non a quello del 15% originariamente indicato sul vecchio modulo serie P usato). Pertanto parte resistente ha corrisposto sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal D.M. e dal timbro sul retro del buono e, per il periodo dal 21° al 30° anno, ha corrisposto l'importo, calcolato per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto e cioè del 12%;

Il ricorrente richiede, invece, che gli sia corrisposto, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo bimestrale in Lire come indicato nei buoni Serie P prima della loro trasformazione in buoni Serie Q/P e della apposizione del timbro recante i nuovi tassi, applicando l'interesse del 15% e cioè il tasso di interesse massimo originariamente indicato sui buoni serie P prima della apposizione del timbro che trasformava detti buoni in buoni della Serie Q/P e che riduceva tale interesse al 12%, motivando tale richiesta con il fatto che il timbro della parte resistente, applicato sul buono, indica gli interessi da applicare sino al 20° anno, mentre per il restante periodo non vi sarebbe alcuna indicazione e, pertanto, dovrebbe farsi riferimento alla indicazione originariamente indicata sui titoli.

Tale ultima prospettazione, secondo la resistente, non può essere accolta in quanto la convenuta ha corrisposto al ricorrente gli importi come stabiliti nel D.M. e non deve quindi ritenersi applicabile il principio del "legittimo affidamento" dei clienti a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella presente sui buoni Serie Q/P poiché il ricorrente all'atto della sottoscrizione del buono non poteva non conoscere la serie del buono sottoscritto, appartenente alla serie "Q", così come del relativo rendimento: detto rendimento era previsto per la serie P ed era stato sin dall'origine del rapporto modificato tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei buoni della serie P;

Richiama la giurisprudenza di merito e la sentenza delle SS. UU. n. 3963/2019.

In particolare parte resistente svolge queste considerazioni:

la recente sentenza n. 3963/2019 dell'11.2.2019 della Cassazione SS.UU. ha determinato una statuizione aderente alla fattispecie oggetto del ricorso e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della condotta tenuta dalla resistente, chiarendo che "le Sezioni Unite [nella richiamata sentenza n. 13979 del 2007] non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo



di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo". La Corte, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei BFP, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie dei detti titoli;

con la sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 173 del DPR n.156/1973 e succ. modifiche nella parte in cui "consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso". Il ricorrente, dunque, non ha subito nessuna violazione delle norme e dei principi previsti dall'articolo 3 della Costituzione al momento della sottoscrizione dei buoni, perché nessuna sua legittima aspettativa è stata violata, anche nel caso in cui avesse fatto ragionevole affidamento sul tasso di interesse formale vigente al momento della sottoscrizione. Inoltre la Corte afferma l'assenza di violazione dell'articolo 47 della Costituzione, per l'"assoluto scoraggiamento del risparmio postale", che ne sarebbe conseguito, per effetto della introdotta "possibilità di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi di interesse", con il "rischio di una modifica in senso peggiorativo delle condizioni esistenti", senza le garanzie di trasparenza apprestate per il risparmio presso istituti di credito. Il denunciato, quindi, articolo 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, introduce una legittima modificazione che trova il suo naturale ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono mediante una integrazione "ab externo" del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'articolo 1339 del Codice Civile. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale ha assolto pienamente la fisiologica funzione di realizzare la piena ed effettiva della materia, agevolmente conosciuta e conoscibile;

Conclusivamente, dichiara che il proprio operato è stato del tutto legittimo in quanto pur utilizzando, come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986, il modulo relativo alla precedente Serie (la Serie "P"), al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata.

In particolare rileva la convenuta per chiedere il rigetto del ricorso che:

il D.M. ha stabilito che si dovesse utilizzare anche il Buono della Serie precedente "P", apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie "Q" e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse;

il timbro apposto sul retro sostituisce integralmente la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente Serie "P";

i titolari dei buoni serie "Q/P", in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto – usando la ordinaria diligenza

potevano sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del Buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione;

il rendimento dei Buoni non cambia dal 16<sup>^</sup> al 30<sup>^</sup> anno: cambia solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.

## DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero, sottoscritto in data 28/5/1987 e dunque posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, buono del valore di Lire 100.000, rispetto al quale il ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, attesa l'assenza di modifiche apportate dal timbro correttivo degli interessi, specificando che tale somma deriverebbe dall'applicazione per tale periodo del rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("Lire 25.815 per ogni successivo bimestre...").

Evidenzia il Collegio che sul fronte del buono, in alto a sinistra, risulta apposto il timbro della serie "P" con il n. xx0.098 a cui è sovrapposto il timbro della serie "Q/P"; ugualmente in basso sulla destra; sul retro dello stesso risultano due stampigliature:

la prima recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P";

la seconda consta di un timbro parzialmente sovrapposto alla tabella e recante la dicitura serie "Q/P" con indicazione dei relativi tassi di rendimento, sino al ventesimo anno.

Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno.

La possibilità di utilizzare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi è espressamente prevista dall'art. 5 del citato D.M. del giugno 1986 che prevedeva che venissero apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (cfr. ex multis la decisione del Collegio di Roma n. 8049/2018).

L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente, e dunque anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate, che di seguito si riportano, cosicché al ricorrente andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12%: cosicché al ricorrente andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12%:

Precisa il Collegio che la lettura fatta dalla convenuta della sentenza delle Sezioni Unite non è corretta; la resistente invero inverte i termini della questione e fa scaturire conseguenze diverse da quelle effettivamente delineate nella sentenza n. 3963 del 2019.

Va sottolineato che la fattispecie in esame non riguarda buoni fruttiferi postali modificati successivamente alla loro consegna ai risparmiatori, fattispecie invece analizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 e riferita a buoni emessi prima del DM 13.6.1986.

La stessa sentenza del Tribunale di Milano, richiamata dalla resistente, riguarda un caso diverso dal presente.

Non può dunque che essere ribadito il consolidato-costante orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Il Collegio di coordinamento dell'ABF ha emanato una esaustiva decisione in argomento (n. 6142 del 3 aprile 2020): <...occorre rilevare, come puntualmente osservato dal Collegio remittente, che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei



buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

3.4 Il che potrebbe anche essere sufficiente a giustificare la conclusione sopra indicata, di conferma del consolidato indirizzo dell’ABF in materia, alla luce del criterio, espressamente richiamato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 7440/2018, secondo cui “l’ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”; funzione, questa, espletata in modo precipuo dalle Sezioni Unite.

3.5 L’emersione nella recente giurisprudenza di merito di un indirizzo difforme, secondo cui “se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l’oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull’oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione” (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio 2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020), suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti che, al contrario, suggeriscono di confermare l’indirizzo dell’ABF.

Gli è che non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell’art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull’oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell’intermediario di quanto previsto dall’art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno.

3.6 Invero, il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest’ultimo, inevitabile se ci si colloca nell’ottica dell’orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che





degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa.

Il che, ad avviso del Collegio, non può essere sostenuto, soprattutto là dove, come nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, “l’emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l’affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell’effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

3.7 Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

3.8 In quest’ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento>.

Anche ad avviso di questo Collegio l’orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all’art. 5 prevede che:

“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.



Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

«Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi”: così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, e la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione».

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando sul buono considerato la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”.

La domanda qui proposta conclusivamente è in parte accoglibile: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO